

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 aprile 2022, n. 052/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del "BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19" di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del "BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19" di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69.

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del DPREg 69/2021

Art. 2 Modifica all'articolo 3 del DPREg 69/2021

Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del DPREg 69/2021

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del DPREg 69/2021

Art. 5 Modifiche all'articolo 7 del DPREg 69/2021

Art. 6 Modifiche all'articolo 8 del DPREg 69/2021

Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del DPREg 69/2021

Art. 8 Modifiche all'articolo 10 del DPREg 69/2021

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del DPREg 69/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69 (Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del "BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19" di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021) le parole: <<, con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa svolta pari a Euro 10,00>> sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 69/2021) è abrogato.

Art. 2 (Modifica all'articolo 3 del DPREg 69/2021)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Bonus concesso nel 2021 può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022. Quello concesso nel 2022 può essere utilizzato nei 12 mesi successivi alla data di liquidazione del contributo sulla carta prepagata.>>.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 5 del DPREg 69/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 le parole: <<della Regionale>> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 dopo le parole: <<sola domanda>> sono inserite le seguenti: <<all'anno>>.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 del DPREg 69/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 le parole: << Entro venti giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande >> sono sostituite dalle seguenti: << Al termine dell'istruttoria>>.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è aggiunto il seguente:

<< 4bis. Il termine del procedimento per la concessione del contributo è fissato in novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. L'erogazione del contributo è effettuata nel termine di sessanta giorni dall'attivazione della carta prepagata da parte dei beneficiari.>>.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 del DPReg 69/2021)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 69/ 2021 è sostituito dal seguente:

<<3. Il beneficiario riceve dal soggetto emittente tramite posta ordinaria la carta prepagata all'indirizzo indicato nella domanda, preceduto da una comunicazione contenente il PIN di attivazione associato. Le tempistiche di rilascio della carta prepagata sono addebitabili esclusivamente al soggetto emittente.>>.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è inserito il seguente:

<<3bis. In caso di rilevate e comprovate criticità nella consegna, è possibile una successiva emissione della carta prepagata, concordata con il soggetto emittente presso gli Uffici regionali, dove i beneficiari devono provvedere al ritiro.>>.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è inserito il seguente:

<<4bis. Per l'anno 2022 il Bonus è accreditato ai beneficiari sulle carte prepagate già emesse in loro favore.>>.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 8 del DPReg 69/2021)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è sostituito dal seguente:

<< 1. I beneficiari si impegnano di persona e senza possibilità di delega ad attivare la carta prepagata presso gli uffici del soggetto emittente compilando e sottoscrivendo la documentazione di cui all'articolo 7, comma 4. >>.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è abrogato.

Art. 7 (Modifiche all'articolo 9 del DPReg 69/2021)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è abrogato.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è aggiunto il seguente:

<<2bis. In tutti i casi in cui non sia possibile abilitare la carta prepagata a nome del beneficiario del contributo o la stessa sia successivamente bloccata per irregolarità rilevate dal soggetto emittente, il beneficiario viene informato dalla Regione e invitato a prendere contatti con il soggetto emittente per risolvere la criticità emersa. Decorsi 3 mesi dalla comunicazione al beneficiario senza che sia possibile l'abilitazione o lo sblocco della carta prepagata, il contributo è revocato.>>.

Art. 8 (Modifiche all'articolo 10 del DPReg 69/2021)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è abrogato.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è aggiunto il seguente:
<< 3bis. L'Amministrazione regionale può chiedere ai beneficiari l'estratto conto della carta prepagata in relazione alle operazioni effettuate, al fine del monitoraggio dei servizi e del controllo sull'utilizzo del Bonus.>>.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.